

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(REVIGLIO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

e col Ministro per la Funzione Pubblica

(GIANNINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 SETTEMBRE 1980

Delega al Governo della Repubblica per la ristrutturazione
dell'Amministrazione finanziaria

ONOREVOLI SENATORI. — 1) La legge 9 ottobre 1971, n. 825, aveva delegato al Governo la emanazione delle disposizioni occorrenti per la completa riforma del sistema tributario secondo i principi costituzionali della contribuzione alla spesa pubblica in ragione della rispettiva capacità contributiva e della progressività psecificati in una serie di criteri direttivi. Essa aveva, a tal fine, previsto, negli articoli 1, ultimo comma, ed 11, che tali disposizioni concernessero anche l'ordinamento ed il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, adeguandoli alle esigenze del complesso delle riforme del sistema tributario, del perfezionamento dei servizi di rileva-

zione della materia imponibile, del miglioramento dell'efficienza e del rendimento degli uffici preposti all'accertamento ed alla riscossione.

Sarebbe stato auspicabile che, al riordinamento del complesso dei tributi nella loro disciplina sostanziale ed ai mutamenti semplificatori e razionalizzatori che ne sarebbero seguiti, si accompagnasse, se non precedesse, quello dell'Amministrazione finanziaria e della sua attività, quali strumenti indispensabili per il conseguimento dei fini perseguiti con l'applicazione di tale disciplina, in maniera da rendere con tempestività struttura degli uffici e procedimenti del loro operare

strettamente aderenti alle esigenze funzionali dell'imposizione tributaria e delle attività connesse nei rispettivi rinnovati profili, senza esorbitanze o insufficienze preclusive, entrambe, di un adeguato rapporto fra Stato e contribuente.

La delega legislativa così conferita al Governo, peraltro, è stata esercitata quanto al riordinamento dei tributi, che sono stati delineati nella loro disciplina di base pur suscettibile dei perfezionamenti e dei correttivi susseguenti, ma non anche quanto al riordinamento dell'Amministrazione finanziaria al quale pure si era rivolta l'attenzione del Governo mediante approfonditi studi sia degli uffici ministeriali che di apposita commissione, sulla cui base era stato predisposto altro limitato disegno di legge di delega rimasto senza seguito per l'anticipato scioglimento del Parlamento.

La prospettiva di un sistema tributario compiutamente disciplinato, in ragione della più completa aderenza ai principi costituzionali informati a loro volta alle concezioni più moderne e razionali del fenomeno economico-finanziario, si palesa perciò allo stato attuale monca del suo indispensabile sfondo operativo tuttora stratificato sull'ordinamento alluvionale risultante da oltre un secolo di legislazione per lo più episodica e conformato sulla misura non compatibile del sistema tributario antecedente.

Le istanze impellenti che muovono da simile situazione, che è di disagio e di spreco insieme, determinano l'urgenza di provvedere con sollecitudine a completare la riforma tributaria, nella parte in cui essa è rimasta inattuata, secondo le linee tracciate dall'originaria legge di delega legislativa, ma facendo tesoro dell'esperienza, nel frattempo maturata nell'applicazione del nuovo sistema tributario e degli apporti di studi ed elaborazioni a questo seguiti.

2) Il disegno di legge, sul quale si riferisce, intende soddisfare appunto le suddette istanze e concludere in un ordinamento snello, agile ed il più possibile razionale l'insieme delle strutture personali e strumentali destinate alla provvista delle entrate dello Stato e precipuamente di quelle tributarie, quali sono state profilate e di-

sciplinate dalle norme di riforma del sistema o si andranno assestando in reciproco condizionamento con tali strutture nel quadro ineludibile delle norme costituzionali e nel riferimento costante all'articolato, ma unitario, assetto amministrativo dello Stato nel suo complesso.

La necessità di un nuovo ordinamento dell'Amministrazione finanziaria, determinata dalle novità del sistema tributario, ma avvertita con sensibilità acuta ed urgente da forze politiche e sindacali mosse dagli interessi di cui sono portatori e quindi da un profondo sentire dell'intero corpo sociale sulla spinta di un impetuoso sviluppo culturale, sociale ed economico del Paese, era stata rappresentata, in efficace sintesi delle iniziative e degli approfondimenti precedenti, da linee programmatiche sottoposte alla valutazione critica delle parti politiche e sindacali ed affidate altresì all'apporto coordinatore del Ministro per la funzione pubblica, che tale necessità aveva posto in preminente evidenza nel suo rapporto sulla pubblica amministrazione confortato di recente dall'apprezzamento del Senato in apposito ordine del giorno.

Le linee programmatiche, arricchite dagli apporti di simili valutazioni e dai suggerimenti preziosi desunti dal rapporto menzionato nelle specificazioni fattene per l'occasione dallo stesso Ministro per la funzione pubblica, sono state affidate ad una commissione ministeriale di vasta e varia composizione, la quale le ha rielaborate e trasfuse nello schema in esame, definitivamente redatto tenendo conto nella maggiore misura possibile delle osservazioni di ciascuna organizzazione sindacale del personale finanziario, delle singole direzioni generali, del Consiglio superiore delle finanze ed, ancora una volta, del Ministro per la funzione pubblica.

Si è voluto anzitutto adoperare lo strumento della legislazione delegata e limitare quindi il contenuto delle norme proposte alla delimitazione dell'oggetto della stessa ed alle indicazioni dei principi e dei criteri direttivi cui essa deve ispirarsi, oltre che del tempo in cui il potere relativo deve essere contenuto, nonchè al procedimento di normazione ed a talune norme immediatamente pre-

cettive di più urgente rilevanza. La complessità della materia da disciplinare, le sue numerose implicazioni con altre materie prossime o meno prossime, le peculiarità tecniche delle soluzioni da adottare, l'opportunità di una gradualità di emanazione delle norme da rapportare via via ad esperienze ed esperimentazioni nell'attuazione di talune di esse o da porre a presupposto le une delle altre, inducono appunto alla scelta di un tale strumento più idoneo ad una meditata, attenta, rifinita formulazione di norme destinate già nel momento dell'entrata in vigore a comporsi in sistema con trasparenza di univoca interpretazione per quanto possibile, una volta che la sovrana volontà del Parlamento abbia determinato il chiaro quadro di indirizzo, nel quale esse devono iscriversi.

I principi ed i criteri direttivi contenuti nello schema contemplanò il nuovo quadro dell'Amministrazione finanziaria nei suoi tre aspetti essenziali: l'ordinamento degli uffici centrali e periferici, lo stato giuridico del personale dipendente, gli strumenti materiali e le procedure necessari all'azione amministrativa.

Nel primo aspetto si è voluto semplificare la linea strutturale degli uffici nella rispettiva collocazione territoriale e funzionale e nella ripartizione delle reciproche attribuzioni, muovendo da tre criteri essenziali: la centralità delle funzioni di studio, programmazione, coordinamento ed indirizzo, sia pure articolate in ragione di circoscrizioni territoriali ripartite; la localizzazione periferica della generalità delle funzioni operative, che non abbiano natura di indivisibilità rapportata ad ambiti territoriali di maggiore ampiezza; la sostanziale unitarietà del fenomeno tributario, pur esprimendosi in molteplici aspetti da coordinare perciò nell'azione di accertamento, riferendoli in simultaneità logica all'unico soggetto passivo attraverso un unico ufficio accertatore. Ne è derivata così la configurazione di uffici centrali e regionali preposti alle funzioni di studio, programmazione, coordinamento ed indirizzo (fatte salve talune funzioni operative a quelle strettamente connesse o comunque indivisibili), di uffici periferici esclusivamente operativi con pienezza di poteri nelle rispettive competen-

ze territoriali e per materia, di uffici ispettivi volti a seguire l'attività di questi nei rapporti con i contribuenti e ad informarne i primi per la loro azione di indirizzo e di controllo.

Nel secondo aspetto, all'intento originario di ridurre ad unità, nella misura maggiore possibile, la straordinaria varietà di qualificazioni del personale dipendente dell'Amministrazione finanziaria espressa in sessantannove ruoli, si è sovrapposta l'esigenza di riprodurre per esso la disciplina della recente legge 11 luglio 1980, n. 312, che tale varietà ha sostanzialmente precluso con la previsione delle qualifiche funzionali per tutto il personale dello Stato in sostituzione di ruoli e carriere. Con tale termine di riferimento e nella constatazione di funzioni specifiche dell'Amministrazione finanziaria non ravvisabili per altre Amministrazioni dello Stato, si è voluto dare particolare rilievo anche retributivo a peculiari profili professionali che per esse sono richiesti, quali saranno consentiti, una volta approvato, dall'articolo 18 della legge quadro sul pubblico impiego attualmente all'esame del Parlamento (a. C. n. 678) e che si ritiene possano essere il punto di forza della rigenerata attività tributaria. È perseguito così il duplice scopo di una duttile e costantemente adeguata distribuzione del personale disponibile, fuori della sclerotizzazione determinata dall'attuale ordinamento, nonchè di un sempre più elevato livello qualitativo commisurato alla natura delle mansioni a ciascuno affidate.

Nel terzo aspetto si è dato particolare rilievo alla disciplina del sistema informativo ed all'automazione dei servizi concernenti la attività finanziaria con il necessario adeguamento delle procedure relative, sulla scia dei programmi già realizzati o in via di realizzazione e nella prospettiva di una Amministrazione costantemente consapevole della propria concreta sfera di azione, degli obiettivi perseguibili, dei risultati ottenuti, degli strumenti disponibili, dei dati di fatto utilizzabili. Si è poi considerata l'esigenza della provvista degli strumenti sia immobili che mobili, nonchè l'opportunità di facilitare la mobilità del personale al di là delle attuali difficoltà di sistemazione abitativa in numerose

sedi di uffici finanziari e venire incontro ad altre necessità del personale stesso con adeguati servizi sociali. Risultati del genere si è ritenuto di poter conseguire mediante: la scorporazione, per quanto riguarda il fabbisogno dell'Amministrazione finanziaria, del servizio di provveditorato dal Provveditorato generale dello Stato e la istituzione di un apposito economato in seno alla stessa; le previsioni di programmi di costruzione o di acquisti immobiliari sia per la destinazione ad uffici ed a servizi sociali per il personale sia per la concessione in locazione ad uso di abitazione di detto personale dove se ne manifesti la necessità; l'adozione di procedimenti speciali per l'attività del servizio di economato e la realizzazione dei suddetti programmi.

3) Il disegno di legge ha contenuto la determinazione dell'oggetto della delega legislativa, della sua durata, del procedimento relativo e dei principi e criteri direttivi in 28 articoli distribuiti in 5 titoli, il primo dei quali con 3 articoli riguarda la delega ed i suoi limiti, il secondo con 7 articoli l'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria, il terzo con 9 articoli il riordinamento dello stato giuridico del personale, il quarto con 7 articoli norme particolari per il sistema informativo e i programmi di acquisizione di beni ed il quinto con 2 articoli norme finali sugli impegni e gli oneri di spesa.

4) Il titolo I riguarda la delega legislativa nel suo oggetto, nei limiti, nella durata e nel procedimento.

L'articolo 1 definisce l'oggetto della delega nei suoi tre obiettivi di: adeguare l'ordinamento degli organi e degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze al nuovo sistema tributario ed alle esigenze connesse con gli altri compiti previsti da norme dello Stato e della Comunità economica europea, rispetto alle quali assume particolare posizione l'attività doganale, nonché gli uffici ed il personale che la esplicano, come è stato rilevato nelle osservazioni di talune organizzazioni sindacali; conformare lo stato giuridico e dei ruoli del personale finanziario al suddetto ordinamento, tenuto conto della nuova disciplina pre-

vista dalla legge 11 luglio 1980, n. 312; semplificare e razionalizzare le procedure amministrative in relazione al previsto completamento dell'automazione dei servizi finanziari.

L'articolo 2 regola il procedimento ed i tempi dell'esercizio della delega, ricalcando le prescrizioni della legge 9 ottobre 1971, n. 825, dimostratesi di efficace e sollecita applicazione, con la sola singolarità che i decreti delegati, da emanarsi nel termine massimo di 18 mesi dall'entrata in vigore della legge, potranno stabilire l'entrata in vigore di tutte o alcune norme in essi contenute in un tempo successivo alla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* vario a seconda dell'oggetto rispettivo e comunque non superiore a 5 anni.

L'articolo 3 consente, come già l'articolo 17 della legge menzionata, l'emanazione di disposizioni delegate correttive ed integrative dei decreti già emanati, al fine di meglio esprimere la disciplina secondo i criteri direttivi della delega, nonché la previsione di discipline sperimentali per taluni organi od uffici, da rendere definitive con le eventuali opportune modifiche a risultati positivi conseguiti. Si è accolto il suggerimento di prevedere l'emanazione dei decreti correttivi ed integrativi una volta all'anno per esigenze di coordinamento e di più agevole cognizione delle fonti normative.

5) Il titolo II pone i principi ed i criteri direttivi sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria da riorganizzare attraverso la funzionale collocazione degli organi e degli uffici in modo da realizzare la centralità, articolata anche territorialmente, delle attività di studio, programmazione, coordinamento, indirizzo e controllo in contrapposto alla localizzazione periferica della generalità delle funzioni operative, che non siano riferibili all'intera collettività o a parti intermedie di essa.

L'articolo 4 fissa così il principio del più ampio decentramento amministrativo possibile con attribuzione di tutte le funzioni amministrative agli organi periferici, salve quelle di ordine generale o che importino rilevanti impegni di spesa, nonché i relativi poteri di decisione, nello spirito dell'ordine

del giorno approvato dal Senato relativamente al rapporto sulla Pubblica amministrazione (I,1, a, b, e 2). Resta fermo il potere di controllo degli organi sovraordinati sull'esercizio di tali funzioni con le conseguenti eventualità sostitutive da specificare. Ne risulteranno così determinate specifiche sfere di competenza per gli uffici periferici e definiti i poteri esclusivi di decisione a prevenzione di sovrapposizioni, omissioni e conflitti di attività costituenti remora ad una corretta e fruttuosa azione amministrativa.

L'articolo 5 prevede, quale perno della centralità delle funzioni di coordinamento, propulsione e controllo, l'istituzione del segretario generale in posizione di diretta collaborazione col Ministro nell'attività di coordinamento dei vari servizi dell'Amministrazione centrale nel loro vicendevole svolgersi verso finalità unitarie, di vigilanza sull'efficienza ed il rendimento degli organi centrali e periferici e di gestione dei servizi invisibili in maniera da renderne possibile la utilizzazione da parte degli altri organi centrali, senza alcuna sovraordinazione gerarchica. Il segretario generale è così configurato come l'organizzatore dell'attività amministrativa diretta del Ministro, senza porsi come diaframma tra lo stesso e tutti gli altri organi, e nello stesso tempo viene destinato ad esprimere nell'avvicinarsi dei Ministri, di cui goda fiducia, la continuità dell'azione amministrativa dell'Amministrazione finanziaria. A supporto di tale sua posizione è posto un ufficio, nel quale sono collocati oltre ai servizi nei quali si esprime l'attività di coordinamento, vigilanza diretta e propulsione del complesso dell'Amministrazione finanziaria, quegli altri servizi che, per non essere riferibili ad un singolo aspetto delle attribuzioni dei vari organi o ad obiettivi specifici, presentano natura indivisibile e quindi accompagnano nei risultati tutta intera l'attività finanziaria (servizio per gli studi di politica tributaria e per l'analisi fiscale, diretti anche alla programmazione sistematica dell'attività antievasione; servizio per la programmazione ed il coordinamento delle attività di informatica e per la vigilanza sulla loro attuazio-

ne; servizio per la utilizzazione degli indicatori di produttività (*standard* lavorativi) ai fini della migliore organizzazione degli uffici centrali e periferici; servizio per la programmazione ed il controllo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; servizio per la formazione ed il perfezionamento professionale del personale e la Scuola centrale tributaria; servizio per lo sviluppo della coscienza civile e l'informazione del contribuente. Un particolare rilievo viene dato all'ufficio legislativo, attesa l'importanza che nella ordinaria attività finanziaria assume la preparazione delle norme in funzione della riserva costituzionale di legge per l'imposizione tributaria. Da segnalare altresì l'autonoma considerazione fatta al servizio di informatica, per il sempre maggiore ausilio che da essa dovrà essere fornito all'Amministrazione finanziaria in ogni aspetto della sua attività. Nell'ambito dello stesso ufficio viene infine collocato il servizio centrale degli ispettori tributari di recente istituzione mercè la legge 24 aprile 1980, n. 146, per il quale è prevista l'emanazione di norme complementari ed integrative sulle attribuzioni, la struttura, lo stato giuridico degli ispettori e del personale di collaborazione in adesione ad apprezzabili suggerimenti.

Viene prevista, nell'ambito dell'ufficio del segretario generale, l'istituzione di una sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato allo scopo di consentire all'Amministrazione finanziaria di provvedere con immediatezza alla acquisizione di beni mobili, di mezzi tecnici e strumentali e di quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici centrali e periferici. La istituzione di tale sezione presso l'Amministrazione delle finanze, volta all'acquisizione diretta di beni e servizi, strumentali per la precipua e fondamentale funzione dell'accertamento tributario e della riscossione delle entrate, è dettata dalla necessità di abbreviare, nella prima fase, i tempi per l'ammmodernamento dell'Amministrazione medesima e, successivamente, per conferire alla sua attività ordinaria efficienza, funzionalità e produttività. Senza fare riferimento alle aziende o amministrazioni autonome, che

possono provvedere direttamente agli approvvigionamenti di cui necessitano, va rilevato, d'altra parte, che vi sono non pochi esempi di altre amministrazioni presso le quali, sia con il sistema delle « contabilità speciali » che con particolari discipline regolamentari, l'acquisizione dei beni e servizi avviene attraverso sistemi di gestione del tutto autonomi, come ad esempio per talune istituzioni scolastiche e militari, per talune diramazioni del Ministero degli affari esteri, per gli istituti penitenziari, eccetera. La istituzione di tale sezione è uno dei punti maggiormente significativi della legge di delega e costituisce una delle condizioni fondamentali ed inderogabili per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria.

Sono salvaguardate la disciplina vigente relativa al gabinetto del Ministro e alle segreterie particolari del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, mantenendo altresì autonomia al servizio stampa per la documentazione e l'informazione giornalistica e radio-televisiva, che attengono all'attività politica dello stesso Ministro.

L'articolo 6 tende a realizzare una ulteriore forma di coordinamento e di razionalizzazione dei servizi attraverso una nuova articolazione dell'Amministrazione centrale in direzioni generali, secondo l'esigenza di raggruppare funzioni omogenee attualmente distribuite fra le undici direzioni generali esistenti.

Gli aspetti più qualificanti della nuova ripartizione riguardano il raggruppamento in una unica direzione generale dei servizi inerenti alle imposte sul reddito, all'imposta sul valore aggiunto, alle tasse e alle imposte indirette sugli affari, ai tributi locali e alle entrate speciali e la concentrazione in una sola direzione generale dei servizi relativi all'amministrazione del personale e agli affari generali, ferme restando le altre direzioni generali residue, dopo la soppressione di quella del contenzioso e delle entrate speciali.

A ciascuna delle direzioni generali così raggruppate saranno attribuite competenze relative all'attuazione delle attività di informatica, alle relazioni internazionali, alle attività di studio, programmazione e controllo sui risultati dell'azione amministrativa, ai

servizi del contenzioso, che sono attualmente attribuite a direzioni generali apposite.

In ossequio ai principi di decentramento amministrativo, enunciati nell'articolo 4, alle direzioni generali vengono attribuite, nell'ambito delle rispettive competenze, essenzialmente compiti di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività degli organi periferici, pur senza escludere funzioni operative in particolari settori. I compiti fondamentali dell'amministrazione centrale saranno, quindi, quelli di curare la predisposizione di atti di iniziativa legislativa e la emanazione di norme regolamentari, la risoluzione di questioni di larga massima, il coordinamento generale delle direttive da impartire in materia tributaria, le attività di studio, di programmazione, di controllo sui risultati dell'azione amministrativa, la gestione dei capitoli di bilancio, gli affari generali e l'amministrazione del personale, per quanto non decentrabile.

Viene prevista l'eventualità che le direzioni generali, se necessario, siano articolate in non più di otto direzioni centrali, comprendenti ciascuna servizi unitari o omogenei o interdipendenti.

Viene prevista, infine, accogliendosi i suggerimenti da più parti formulati e, fermi ovviamente la disciplina sostanziale, la sorveglianza e il controllo in materia del Ministero delle finanze, l'eventualità di affidamento della gestione del gioco del lotto o in concessione o all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

L'articolo 7 prevede norme per il riordinamento ed il potenziamento della Scuola centrale tributaria, attraverso l'istituzione di sedi decentrate e di un convitto interno per i partecipanti ai corsi, nonchè degli opportuni collegamenti con i servizi centrali e regionali per l'istruzione ed il perfezionamento professionale del personale.

L'articolo 8 prevede l'istituzione delle direzioni regionali di finanza in capoluoghi di regione con eventualità di commisurare le rispettive circoscrizioni riguardo a più regioni in maniera da ripartire i servizi, in tutto o in parte, su basi territoriali il più possibile omogenee.

Il proposito di istituire uffici del genere non è nuovo ed ha formato oggetto di proposte, discussioni, dibattiti in tutti i convegni di studio che in materia di riforma tributaria si sono tenuti negli ultimi trenta anni. La direzione regionale di finanza è parsa così momento di composizione e elemento unificante di tutte le sovrapposizioni di attribuzioni e di competenze che dal 1936 hanno caratterizzato, e non certamente in senso positivo, le attività periferiche dell'Amministrazione finanziaria. L'aver attribuito nella riforma degli istituti tributari del 1936 a due organi diversi le funzioni direttive (intendenze di finanza) e le funzioni ispettive (ispettorati compartimentali) ha ingenerato negli uffici operativi perplessità ed ambiguità, che hanno provocato una serie di adempimenti inutili e di duplicazioni di incombenze, che lungi dall'apportare contributi positivi, hanno arrecato gravi pregiudizi alla funzionalità e all'efficienza dell'attività tributaria.

Altra esigenza fondamentale, per una più funzionale organizzazione dei servizi tributari, ripetutamente affermata, è quella di operare un vasto decentramento di funzioni dal centro alla periferia. La direzione regionale così come disegnata realizza compiutamente tutte queste esigenze. Essa, infatti, da una parte attua l'unificazione delle funzioni direttive con quelle ispettive e dall'altra si pone come organo periferico di ampio decentramento di funzioni di programmazione e di coordinamento, di indirizzo e di direzione finora svolte in forma accentrata, piuttosto disarticolata ed in ogni caso secondo un modello non più adeguato alla nuova realtà del Paese e alle nuove istanze dei cittadini-contribuenti.

È previsto che alle direzioni regionali spetti il compito, in pienezza di poteri e di responsabilità, di tradurre gli indirizzi e le direttive di massima, dettati dalle direzioni generali, programmando, indirizzando e coordinando l'attività svolta da tutti gli uffici finanziari dipendenti, compresi nel territorio della propria circoscrizione.

Il coordinamento è esteso all'attività dei servizi operativi del Corpo della guardia di finanza, anche al fine di evitare la duplicazione di funzioni, attraverso la ricerca di

adeguati rimedi ai conflitti di attribuzione fra organi preposti agli stessi servizi ed ai conseguenti riflessi negativi sui contribuenti.

La struttura interna delle direzioni regionali è disegnata come articolata in servizi corrispondenti, quanto meno per numero e competenze, alle direzioni generali, prevedendosi, altresì, nel loro seno l'istituzione di un servizio ispettivo, posto alle dirette dipendenze del direttore regionale, di un servizio per l'istruzione professionale del personale, di un servizio di economato e di un servizio contabile.

Il servizio ispettivo è previsto con pienezza di compiti sia per le verifiche interne (nei confronti di tutti gli uffici finanziari dipendenti) sia per le verifiche esterne (nei confronti di tutti i contribuenti soggetti passivi di imposta) esercitabili sia per iniziativa diretta, sia su richiesta del servizio centrale degli ispettori tributari.

Non si è ritenuto di assecondare aspirazioni autonomistiche confortate dalla particolare natura del settore doganale e di prevedere separate direzioni regionali con competenza interregionale per i servizi doganali e delle imposte di fabbricazione. Non è apparso opportuno, invero, spezzare l'unicità dell'organo regionale, in quanto ciò contrasterebbe col disegno complessivo di ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria ispirata al principio fondamentale del superamento dell'attuale organizzazione, da sempre pressochè unanimamente criticata, attraverso un coordinamento sia a livello centrale che a livello periferico di tutta l'attività tributaria, intesa nel suo insieme. Tale principio viene realizzato riguardo all'attività doganale e delle imposte di fabbricazione mediante l'accentramento dei relativi servizi, negli aspetti omogenei ad ogni altra attività attribuita alla loro competenza, presso le direzioni regionali di finanza operanti con appositi propri uffici sovraordinati agli uffici doganali e delle imposte di fabbricazione periferici.

Le esigenze di ordine tecnico-pratico sono soddisfatte con la conservazione della direzione generale delle dogane e imposte indirette, con l'istituzione presso talune direzioni regionali di servizi specializzati e con la

conservazione in periferia di tutti gli uffici doganali e delle imposte di fabbricazione con configurazione separata e distinta da tutti gli altri uffici tributari periferici.

La implicita soppressione delle intendenze di finanza induce ad attribuire alle direzioni regionali di finanza, unico organo sovraordinato agli uffici periferici, le competenze ad esse assegnate dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, in materia di ricorsi amministrativi e di definizione in via amministrativa dei contesti relativi a reati punibili con la sola multa.

L'articolo 9 disegna la nuova organizzazione degli uffici finanziari periferici senza più riferimento al livello provinciale. Tali uffici sono distinti in uffici tributari, centri di servizio, uffici tecnici erariali, ufficio per il calcolo delle aree del nuovo catasto, conservatorie dei registri immobiliari, circoscrizioni doganali, dogane, uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, laboratori chimici delle dogane, deposito generale e depositi compartimentali dei valori bollati.

Le innovazioni di maggiore rilievo sono date dall'unificazione nell'ufficio tributario dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette, dell'ufficio IVA e dell'ufficio del registro, nonchè dalla istituzione dei centri di servizio.

L'unificazione di tutti gli uffici impositori in un unico ufficio è una esigenza, al pari di quella della istituzione della direzione regionale di finanza, che è sempre emersa in tutti gli studi svolti in materia di riforma tributaria e in tutti i convegni di studio tenutisi negli scorsi decenni. Tale esigenza si è fatta più pressante dopo la riforma tributaria del 1973 particolarmente per ciò che concerne le imposte sui redditi e l'imposta sul valore aggiunto. In ossequio alla necessità di pervenire all'unificazione sul piano normativo degli accertamenti delle anzidette imposte, l'unificazione è stata prevista in modo da consentire di realizzare in un secondo momento anche un'organica fusione dei servizi dei suddetti uffici, ai fini dell'unicità dell'attività di accertamento nei confronti del singolo contribuente.

All'ufficio tributario viene attribuita ogni attività operativa preordinata non solo al-

l'accertamento dei tributi oggi gestiti dagli uffici delle imposte dirette, dagli uffici IVA e dagli uffici del registro, ma anche alla riscossione diretta e coattiva di tutte le entrate erariali. Ciò significa che gli uffici tributari assumeranno, al momento della soppressione delle gestioni esattoriali, la riscossione diretta e coattiva delle imposte dirette e successivamente, non appena saranno in vigore le disposizioni per la riscossione erariale dei tributi, anche di tutti i tributi erariali (comprese le tasse e le imposte indirette sugli affari). Agli stessi uffici tributari verranno infine attribuite quelle funzioni, attualmente svolte dalle intendenze di finanza, che, in relazione alla specifica opportunità di decentramento operativo, non vengono affidate alle direzioni regionali.

Le circoscrizioni degli uffici tributari sono previste in numero e con distribuzione determinati in relazione al numero dei contribuenti, al gettito dei tributi da amministrare nonchè agli insediamenti economico-produttivi della zona. Gli obiettivi che si intendono raggiungere sono sia una maggiore omogeneità nei carichi di lavoro e nelle procedure operative sia l'uniformità di indirizzi e l'efficacia del coordinamento, anche a fronte di una presenza capillare ed articolata nel territorio. Si vuole in sostanza evitare che si verificino situazioni anomale nella dimensione degli uffici, che a tutt'oggi sussistono, con conseguenze di inefficienza e di antieconomicità di gestione.

Agli stessi principi si ispira la previsione della possibilità di articolare in più servizi territoriali gli uffici aventi competenza nei comuni più popolosi, per consentire una razionale distribuzione dei servizi tributari nelle aree urbane più densamente popolate e, conseguentemente, una più efficace lotta all'evasione ed un servizio di assistenza ai contribuenti più puntuale e preciso. È posto come limite massimo al numero degli uffici tributari quello attuale degli uffici delle imposte dirette (pari a 466). Il limite posto è motivato da esigenze di gestione razionale, in quanto ampliando il numero degli uffici si verrebbe ad una dimensione media troppo modesta, tale da rendere antieconomico l'impiego di strumenti moderni di automa-

zione e da comportare il sostanziale sottoutilizzo di alcuni dei funzionari con profili professionali peculiari, di cui è necessaria la presenza stabile in ciascuna sede.

Una innovazione di notevole rilievo in materia di contenzioso tributario è costituita dall'attribuzione all'ufficio tributario con sede nel capoluogo di provincia delle funzioni di difesa e di rappresentanza dell'Amministrazione finanziaria innanzi alle commissioni tributarie per tutti gli uffici tributari della provincia. Da tempo si avvertiva la necessità per l'Amministrazione finanziaria di disporre di uffici che si dedicassero esclusivamente alla trattazione dei ricorsi e che si opponessero validamente ai patrocinatori, molto spesso di elevato prestigio, dei contribuenti. Tale necessità si è acuita dopo la riforma tributaria che ha modificato sensibilmente il procedimento contenzioso dinanzi alle commissioni tributarie, rendendolo molto simile al processo amministrativo. Ed è nota la tendenza legislativa ad equiparare ancor più i due procedimenti. È previsto che siano, così, istituiti presso gli uffici tributari con sede nel capoluogo di provincia appositi reparti per gli affari del contenzioso tributario, ai quali saranno addetti gli impiegati inquadrati nel peculiare profilo professionale previsto nel successivo articolo 13 (incaricati del contenzioso). È parso opportuno concentrare gli impiegati specializzati in tale particolare attività in un certo numero di uffici tributari piuttosto che disperderli in tutti gli uffici tributari ed è stata scelta come ottima a tale riguardo la dimensione provinciale.

Per le ragioni suesposte non è stata considerata la proposta intesa a non separare dagli uffici tributari le funzioni di difesa e di rappresentanza innanzi alle commissioni tributarie. L'obiezione che solo l'ufficio tributario che ha effettuato l'accertamento dispone dei necessari elementi e può curare in modo adeguato la difesa del proprio operato non si ritiene che abbia una sua intrinseca validità di fronte alle argomentazioni addotte in precedenza.

Come conseguenza della soppressione delle intendenze di finanza, allo stesso ufficio

tributario con sede nel capoluogo di provincia vengono assegnati i compiti attualmente svolti dalle intendenze medesime e non attribuiti ad altri uffici.

I centri di servizio sono stati istituiti con la legge 24 aprile 1980, n. 146, e ad essi sono stati attribuiti i compiti del controllo delle dichiarazioni dei redditi nelle fasi di ricezione e protocollazione del controllo dei versamenti bancari, della liquidazione dei tributi e conseguente formazione dei ruoli di imposta e della esecuzione dei rimborsi. Con l'articolo in esame viene prevista innanzitutto l'estensione dei compiti dei centri di servizio anche alle dichiarazioni IVA, da attuarsi con gradualità e dopo l'adeguamento delle norme sostanziali relative a tale tributo.

Viene previsto, altresì, che siano assegnate ai centri di servizio le funzioni attualmente svolte dallo schedario generale dei titoli azionari, nonché quelle attualmente svolte dal centro informativo della direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari. Ciò consentirà di attuare un sostanziale decentramento di attività gestionali di natura analoga a quelle riguardanti il controllo delle dichiarazioni.

I centri di servizio potranno, inoltre, partecipare all'attività di accertamento allorchè ciò si renda necessario in relazione ai risultati derivanti da controlli automatizzati senza pregiudizio alcuno per l'azione accertatrice dell'ufficio tributario.

Gli uffici tecnici erariali, l'ufficio calcolo aree nuovo catasto e le conservatorie dei registri immobiliari restano con le loro attribuzioni e competenze.

I servizi doganali e quelli delle imposte di fabbricazione, ai quali vengono riconosciute specifiche attribuzioni e competenze, restano ordinati secondo l'attuale struttura in circoscrizioni doganali, dogane, uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e laboratori chimici delle dogane e imposte indirette. È prevista la possibilità di un loro riordinamento territoriale e l'eventualità di un trasferimento dei servizi delle imposte di fabbricazione negli uffici doganali in relazione alla evoluzione che potranno subire le imposte di fabbricazione, particolarmente

te in sede comunitaria, trasformandosi in imposte di consumo.

L'articolo 10 prevede che siano istituiti i Comitati tributari regionali, quali elementi essenziali di raccordo fra l'attività tributaria periferica e le istituzioni preposte alle diverse istanze politiche e sociali a livello locale. I detti Comitati, che avranno funzioni collaterali a quelle delle direzioni regionali di finanza, avranno lo scopo di rafforzare la partecipazione degli enti locali all'attività di accertamento e di programmazione degli uffici tributari. In particolare nel settore della programmazione l'apporto del Comitato tributario sarà di notevole entità, in quanto i risultati delle analisi da esso svolte costituiranno non solo l'area entro la quale la direzione regionale incanalerà l'attività accertatrice degli uffici tributari, ma trasmessi all'amministrazione centrale, potranno servire anche come elementi integrativi per la fissazione dei criteri selettivi previsti dall'articolo 6 della legge 24 aprile 1980, n. 146.

La prevista composizione dei Comitati tributari è sufficiente garanzia di partecipazione attiva alla complessa azione tributaria delle diverse parti sociali.

I Comitati tributari, organi esterni all'Amministrazione delle finanze e senza alcun vincolo di dipendenza gerarchica da essa, anche se con carattere di necessaria complementarietà ed integrazione, opereranno in stretta collaborazione con gli organi dell'amministrazione attiva e, pertanto, saranno presieduti dal direttore della direzione regionale di finanza, che ne disporrà la convocazione e ne disciplinerà i lavori, coadiuvato da una apposita segreteria, alla quale verranno addetti funzionari dell'Amministrazione finanziaria.

6) Il titolo III contiene i principi ed i criteri direttivi per l'attuazione del riordinamento dello stato giuridico e dei ruoli del personale.

Il primo obiettivo che si intende raggiungere con gli articoli 11, 12 e 13 è quello della unificazione dei ruoli del personale, come premessa fondamentale della mobilità, da attuarsi mediante due strumenti normativi: il ruolo unico del personale dirigenziale ed

i nuovi istituti previsti dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, per il personale non dirigente, in piena coerenza anche con le linee di fondo della riforma tributaria del 1971, che esplicitamente prevedeva il « riordinamento delle carriere e la loro eventuale fusione o soppressione ».

L'articolo 11 prevede il ruolo unico delle qualifiche dirigenziali, sia amministrative che tecniche, tenuto conto che la funzione preminente è quella di organizzare, dirigere e coordinare l'attività istituzionale dell'ufficio cui il dirigente è preposto, imprimendo all'azione amministrativa propria dell'ufficio stesso l'impulso necessario al suo proficuo svolgimento. Per necessità operative di taluni uffici, che espletano compiti esclusivamente tecnici, ed al fine di assicurare il dovuto spazio alle competenze tecniche, per le quali sono ben note le già considerevoli difficoltà di reclutamento (ingegneri, chimici, specialisti di informatica, eccetera), si prevede in favore di tali categorie di personale una specifica riserva di posti.

È previsto che al segretario generale e ai direttori generali possa essere attribuita la qualifica di dirigente generale di livello B allo scopo di rivalutare le funzioni esplicitate dai dirigenti dell'Amministrazione finanziaria, di primaria e vitale importanza e con riflessi in tutti i settori dell'economia nazionale. È previsto conseguentemente che alle direzioni centrali ed alle direzioni regionali di finanza possano essere preposti dirigenti generali di livello C.

La proroga al 31 dicembre 1985 per il Ministero delle finanze della riserva contenuta nell'articolo 62, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, trova la sua ragion d'essere nella necessità di salvaguardare, da un lato, le legittime aspettative degli impiegati della carriera direttiva dei ruoli ad esaurimento, ancora numerosi nell'Amministrazione finanziaria, forniti di una notevole anzianità di servizio e le cui aspirazioni di avanzamento sono state finora vanificate dalla carenza dei posti, e dall'altro di garantire all'Amministrazione che almeno la metà delle vacanze che si verificheranno nel prossimo futuro potranno essere coperte. Ciò in quanto

la normativa vigente per la promozione a primo dirigente, basata sulla frequenza di un lungo corso di formazione con prove finali, non ha finora trovato attuazione.

Naturale conseguenza dell'istituzione di un solo ruolo dei dirigenti è stata l'unificazione effettuata con l'articolo 12 dei posti di ispettore generale e di direttore di divisione ad esaurimento a suo tempo determinati in applicazione delle disposizioni dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e non ancora riassorbiti alla data di entrata in vigore dei decreti delegati.

L'articolo 13, affermato che l'ordinamento del personale non dirigente sarà modellato in base alle disposizioni contenute nella legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato, intende evitare che in sede di determinazione dei profili professionali abbia a riprodersi, sotto altra veste, la deprecata frammentazione del personale in compartimenti separati attraverso la proposizione e l'esperata puntualizzazione dei caratteri distintivi — anche minimi — delle diverse attività, in luogo della necessaria ricerca degli elementi di omogeneità e quindi di unitarietà, con grave pregiudizio della già ricordata primaria esigenza della mobilità del personale tra i vari settori operativi della Amministrazione finanziaria. Si dà poi attuazione all'altro obiettivo della istituzione dei profili professionali peculiari per l'Amministrazione finanziaria, al fine di disporre di un nucleo di operatori specialisti individuato anzitutto negli accertatori tributari a diversi livelli e poi in coloro i quali sono incaricati del contenzioso, negli ufficiali della riscossione coattiva, nei tecnici del catasto e dei servizi tecnici erariali e negli operatori doganali. Tale elencazione deve considerarsi indicativa per il legislatore delegato, che avrà la possibilità di individuare altri profili professionali peculiari in sede di attuazione del nuovo assetto retributivo-funzionale del personale.

Gli operatori che sono in possesso di profili professionali peculiari non devono trovare corrispondenza in altre amministrazio-

ni statali, ma devono essere specifici dell'Amministrazione finanziaria, che ha necessità di dotarsi di un consistente nucleo di tali impiegati rigorosamente selezionati, ben motivati ed altamente specializzati, da utilizzare proprio in quei compiti che costituiscono il fulcro dell'attività istituzionale del Ministero delle finanze, talchè la loro mancanza e la scarsa mobilità condizionano pesantemente la lotta contro l'evasione fiscale. Per essi è previsto un trattamento retributivo differenziato, rapportato alla produttività e alla qualità del lavoro svolto e da corrispondere solo se i compiti previsti dalla peculiare specializzazione professionale siano effettivamente svolti, in misura non superiore al 25 per cento della retribuzione pensionabile attribuita agli altri impiegati con profilo professionale normale.

L'articolo 14 determina la dotazione organica complessiva del personale dell'Amministrazione finanziaria in relazione alle singole qualifiche funzionali, rapportandola alla consistenza numerica dei ruoli soppressi ed alle necessità connesse al nuovo ordinamento degli uffici centrali e periferici e tenendo conto della necessità di assicurare una definitiva sistemazione anche organizzativa al personale proveniente dalle abolite imposte di consumo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 649, e di sistemare normativamente una realtà ormai consolidata da quasi otto anni. È noto infatti che le possibilità operative degli uffici finanziari, specie dopo il massiccio esodo dei dipendenti ex combattenti ed assimilati, sono state in buona parte assicurate dall'apporto del menzionato personale per cui non appare più in linea con le esigenze funzionali dell'Amministrazione finanziaria l'iscrizione degli impiegati anzidetti in un quadro speciale ad esaurimento, separato dal restante personale, tanto più che la legge 11 luglio 1980, n. 312, disponendo l'inquadramento nelle qualifiche funzionali, ha sostanzialmente assimilato tali dipendenti a quelli dell'Amministrazione dello Stato.

Le esigenze di personale connesse al nuovo ordinamento dell'Amministrazione finanziaria, che sono state quantificate in non

più di 20.000 unità, sono state individuate sulla base di determinati obiettivi funzionali da conseguire di seguito indicati: l'esecuzione e la notifica di 600.000 accertamenti annui, cioè circa tre volte gli accertamenti oggi svolti dagli uffici delle imposte e dell'IVA; una assistenza ai contribuenti più ampia ed approfondita di quanto avviene attualmente; la gestione della riscossione dei tributi diretti finora in carico al sistema esattoriale; l'assolvimento dei compiti attualmente svolti dalle intendenze di finanza in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette sugli affari; l'insieme delle attività inerenti alla difesa ed alla rappresentanza della Amministrazione dinnanzi alle commissioni tributarie; per i centri di servizio, un ciclo di lavorazione delle dichiarazioni che si completi in tempi e fasi più brevi di quelli attuali con un miglioramento netto della qualità delle procedure e della tempestiva esecuzione degli adempimenti amministrativi conseguenti (attualmente la liquidazione delle dichiarazioni viene completata entro termini troppo ampi e gli esiti amministrativi hanno luogo anche due o tre anni dopo la presentazione delle dichiarazioni medesime e l'insieme delle procedure cartolari di verifica e spunta dei dati risultanti dalle elaborazioni di incrocio effettuate dall'anagrafe tributaria che già oggi, in fase di sperimentazione, pongono problemi di risorse agli uffici delle imposte; per gli uffici tecnici erariali, l'attuazione del classamento e delle rendite del catasto terreni e del catasto fabbricati, il completamento del rilievo del territorio e lo smaltimento del carico di volture arretrate (4,7 milioni relative al catasto terreni e 3,7 milioni del catasto fabbricati); per le conservatorie dei registri immobiliari, un miglioramento qualitativo e quantitativo delle attività che ad esse competono, eliminando carichi di lavoro arretrati ed attivando nuove procedure in relazione allo sviluppo del sistema informativo; per gli uffici doganali, gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e i laboratori chimici, potenziamento delle strutture in previsione di un aumento del 15 per cento del traffico internazionale e delle attività delle fabbriche di prodot-

ti soggetti ad imposte di fabbricazione, di un incremento delle visite delle merci (dal 6 per cento al 10 per cento), delle verifiche alle aziende, delle analisi (del 50 per cento) compiute dai laboratori e la riduzione del ricorso al lavoro straordinario.

Gli uffici di nuova istituzione (uffici tributari e centri di servizio) sono stati determinati nelle strutture e nelle dimensioni ottime, tenendo conto delle caratteristiche degli adempimenti tipici di ciascun ufficio e, naturalmente, delle previsioni di unificazione delle procedure indicate alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 8. Si è quindi provveduto ad identificare le operazioni elementari connesse a ciascuno degli adempimenti da svolgere, le quali, anche se verranno condotte in un contesto diverso e più razionale di quello attuale, trovano peraltro un riscontro dimensionale nelle analoghe operazioni svolte oggi dagli uffici delle imposte, analizzate e studiate sulla base di apposite rilevazioni effettuate dall'anagrafe tributaria nel corso degli ultimi tre anni.

A partire, quindi, dai dati unitari in tal modo ottenuti, tenendo conto, laddove opportuno (in particolare per i centri di servizio), degli incrementi di produttività conseguibili attraverso la razionalizzazione e la automazione, si è provveduto a determinare, per ciascun profilo professionale, il numero di unità direttamente produttive necessarie al conseguimento degli obiettivi posti. Tale metodo è stato utilizzato per il dimensionamento degli accertatori, dei verificatori, degli addetti alla riscossione, degli addetti alla liquidazione delle dichiarazioni ed alla loro prelaborazione, dei terminalisti e degli addetti agli sportelli. Alle risorse direttamente produttive è stato successivamente aggiunto su base percentuale (inferiore comunque a quella attuale) l'insieme di risorse da dedicare alle attività di coordinamento, supporto e *staff*.

La metodologia è stata seguita per il dimensionamento degli uffici tributari e dei centri di servizio e, anche se con minore disponibilità di dati, per gli altri uffici periferici, mentre non è stato possibile applicarla per il dimensionamento delle strutture semiperiferiche e centrali la cui consistenza

non incide in modo rilevante sul complesso delle risorse.

L'incremento di personale previsto è da porsi in relazione ad una struttura adeguata alle nuove dimensioni del fenomeno fiscale, alla prevista acquisizione di nuovi onerosi compiti attualmente svolti dagli esattori e al salto di qualità nel servizio che si intende conseguire.

L'articolo 15 pone il principio e fissa i criteri per la formazione delle piante organiche di tutti gli uffici centrali e periferici. Con tale previsione, che risponde ad una esigenza da lungo tempo avvertita in seno all'Amministrazione finanziaria, si confida di poter realizzare una razionale distribuzione ed utilizzazione delle risorse di personale che porti al superamento degli squilibri oggi lamentati tra uffici con eccedenza ed altri assolutamente carenti di impiegati particolarmente per ciò che concerne gli uffici posti nell'Italia settentrionale e quelli posti nell'Italia meridionale.

Una particolare limitazione viene posta per gli impiegati forniti di peculiari profili professionali per i quali è previsto l'esplicito divieto di trasferimento in un ufficio presso il quale non risulti la disponibilità di organico.

Con l'articolo 16, in relazione a quanto si è detto in precedenza a proposito dei profili professionali peculiari, vengono dettate al legislatore delegate direttive particolarmente rigorose ai fini del primo inquadramento del personale negli anzidetti profili professionali e successivamente per il reclutamento del personale stesso. In deroga all'articolo 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che ha fissato, sia pure in via provvisoria, il principio della unicità dei concorsi per tutte le amministrazioni statali, si è previsto che per l'accesso ai profili professionali peculiari debba provvedere l'Amministrazione finanziaria trattandosi di personale specifico della stessa, che non trova rispondenza in nessuna altra amministrazione statale.

L'articolo 17 contiene la disciplina relativa alle sedi di servizio, agli orari di lavoro, per i quali è consentita la possibilità di effettuare turni diversificati per l'espletamento

di servizi di speciale natura, secondando una esigenza particolarmente avvertita nei settori dei servizi doganali e di meccanografia. Sono, inoltre, previsti per il personale di tutte le qualifiche, particolari incentivi economici da erogare in relazione al rendimento misurato sulla base di indicatori di produttività (*standard* lavorativi) definiti ai sensi dell'articolo 22 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Com'è noto, l'introduzione di tali incentivi economici in tutte le Amministrazioni dello Stato è stata sollecitata dal Ministro della funzione pubblica.

L'articolo 18 prevede l'attribuzione della amministrazione del personale ad una unica direzione generale, ottemperando alle istanze e alle richieste che da tempo sono state avanzate da studiosi di scienza dell'amministrazione e di tecniche organizzative e ponendo fine all'irrazionale attuale frazionamento tra ben nove direzioni generali, con le conseguenze negative che sono facilmente intuibili. Nel quadro dei principi del decentramento amministrativo enunciati nell'articolo 4, numerose funzioni in materia di amministrazione del personale devono essere attribuite alle direzioni regionali di finanza.

In particolare la direzione generale degli affari generali e del personale dovrà avere una competenza di carattere generale per tutto il personale del Ministero delle finanze in materia di instaurazione, svolgimento e cessazione del rapporto di impiego, di destinazione del personale alle direzioni generali e alle direzioni regionali di finanza, di trasferimenti del personale fra le direzioni generali e fra le direzioni regionali di finanza e di ogni altro provvedimento concernente lo stato giuridico ed il trattamento economico di quiescenza. Al fine di garantire la migliore funzionalità di tutti i servizi della Amministrazione finanziaria e di rendere compartecipi anche le altre direzioni generali nella utilizzazione più proficua del personale disponibile, sarà previsto che la competenza di ordine generale, attribuita alla direzione generale degli affari generali e del personale, debba essere esercitata, per quanto attiene ai provvedimenti relativi alla prima destinazione e ai trasferimenti, sentite le direzioni generali competenti e secondo programmi coordinati dal segretario generale.

Alle direzioni regionali di finanza sarà attribuita, e questo è uno degli elementi caratterizzanti del nuovo sistema di amministrazione del personale, la competenza a disporre le destinazioni, i trasferimenti e le temporanee assegnazioni del personale ad esse assegnato dall'Amministrazione centrale fra i diversi uffici dipendenti. Tale radicale innovazione, rispetto al sistema oggi vigente, dovrebbe contribuire — attraverso la responsabilizzazione del direttore regionale, cui ovviamente verrebbe imputata ogni disfunzione riscontrabile nella ripartizione delle risorse di personale tra i settori operativi — alla migliore utilizzazione possibile dei dipendenti nell'ambito di ciascuna regione anche sotto il profilo della mobilità tra i diversi uffici. Alle direzioni regionali di finanza sarà devoluta anche la competenza ad emettere provvedimenti relativi a materie (che dovranno essere tassativamente indicate dal legislatore delegato), la cui trattazione in sede locale appare più conveniente sotto il profilo economico ed organizzativo, come, ad esempio, i collocamenti a riposo per limiti di età e le liquidazioni dei trattamenti di quiescenza (di recente decentrati in sede periferica con ottimi risultati), la regolarizzazione delle assenze per infermità, eccetera.

L'articolo 19 contiene norme dirette ad incentivare al massimo la mobilità del personale, attribuendo agli impiegati che saranno trasferiti per esigenze di servizio una congrua indennità di prima sistemazione, assolutamente indispensabile per il trasporto delle masserizie, e un trattamento di missione per un anno. Le due disposizioni sono già nell'articolo 15 della legge 24 aprile 1980, n. 146, (peraltro, l'indennità di prima sistemazione è stata prevista in lire 500.000); tuttavia si è ritenuto opportuno riprodurle nel presente disegno di legge delega aumentando l'indennità di prima sistemazione a lire 750.000 e conferendo alle disposizioni carattere di continuità.

7) Il titolo IV contiene norme particolari che riguardano l'ampliamento e il completamento del sistema informativo nell'ambito dell'Amministrazione finanziaria e la provvi-

sta di altri strumenti mobiliari ed immobiliari dell'azione amministrativa.

Si è già detto in precedenza dei progetti di automazione che l'Amministrazione finanziaria ha avviato negli anni scorsi e della inderogabile necessità che essa ha di pervenire in tempi brevi o al più in tempi medi allo svolgimento in forma automatizzata, ovviamente laddove ciò è possibile, di tutte le attività amministrative sia centrali che periferiche.

L'articolo 20 afferma esplicitamente tale esigenza e dà carico al legislatore delegato di dettare norme specifiche intese ad adeguare, secondo criteri di razionalità e di semplificazione, le procedure amministrative alle esigenze dell'automazione. Nel contempo, per consentire all'Amministrazione finanziaria di attuare speditamente il programma indicato nel primo e nel secondo comma dell'articolo, si prevede la possibilità di stipulare una o più convenzioni con una società a totale partecipazione statale anche indiretta. Si tratta di una estensione della facoltà, attribuita al Ministero delle finanze con la legge 27 marzo 1976, n. 60, di avvalersi di un organismo tecnicamente preparato e in grado di agire con flessibilità e celebrità massime.

Evidentemente il ricorso alle convenzioni con società specializzate deve rappresentare un espediente del tutto transitorio e temporaneo adottato unicamente per effetto della mancanza o della insufficienza numerica di personale statale specializzato nella elaborazione automatica dei dati, ma tale situazione deve potersi superare in tempi ragionevolmente brevi. Sono, pertanto, specificate le condizioni alle quali le anzidette convenzioni devono essere stipulate e fra queste giova ricordare la condizione, di cui al punto *d*), secondo la quale la società è tenuta ad addestrare alle tecniche dell'informatica il personale, che l'amministrazione finanziaria porrà a sua disposizione, con l'impegno di sostituire via via tale personale al suo personale e tutto ciò entro il termine di scadenza di ciascuna convenzione.

L'articolo 21 detta norme intese a dotare di sedi idonee e funzionali gli uffici centrali e

periferici dell'Amministrazione finanziaria e gli occorrenti servizi sociali nonché le strutture didattiche e periferiche e quelle ricettive per i discenti della Scuola centrale tributaria, e l'articolo 22 detta norme intese a far acquisire all'Amministrazione finanziaria un congruo numero di alloggi per aumentare al massimo la mobilità del personale, al quale saranno concessi in locazione.

Sembra opportuno rammentare che per una più efficiente funzionalità della Scuola centrale tributaria, l'esigenza di dotare la Scuola stessa di un convitto destinato ad ospitare i partecipanti ai corsi è stata avvertita non appena essa ha cominciato a funzionare, tant'è che nel regolamento di attuazione della legge istitutiva della Scuola, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1962, n. 2039, agli articoli 21 e seguenti è stata fin d'allora prevista e disciplinata l'istituzione di un convitto. Tale disposizione, tuttavia, non ha mai potuto trovare attuazione per indisponibilità di un idoneo fabbricato. Si soggiunge che la istituzione del convitto è particolarmente avvertita dai funzionari direttivi di prima nomina, che sono tenuti per disposizione di legge a frequentare obbligatoriamente all'atto dell'immissione in carriera un corso di sei mesi.

Al fine di facilitare la soluzione dei delicati e complessi problemi di natura urbanistica, connessi all'attuazione del programma di edilizia, è prevista un'articolazione del programma stesso su base regionale; tale articolazione, oltre a presentare l'indubbio vantaggio di individuare zone di più ampio intervento (di dimensione appunto regionale), agevola anche l'attuazione di quanto previsto dal successivo articolo 22, che, per la localizzazione degli insediamenti edilizi, fa espresso richiamo all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e cioè ad intese dirette tra Stato (Amministrazione finanziaria) e Regione.

Il programma di interventi straordinari per assicurare, in relazione a quanto si è in precedenza detto, la disponibilità di alloggi in favore del personale dell'Amministrazione finanziaria, riguarda alloggi tutti del tipo economico, secondo le caratteristi-

che stabilite in materia dalla vigente legislazione strutturati su due tipi fondamentali:

a) alloggi per famiglia di circa 90 metri quadrati ciascuno da destinare ad impiegati coniugati tali da facilitare i trasferimenti da una sede all'altra;

b) alloggi per persone singole di circa 25 metri quadrati organizzati su sistema dei *residence* dotati di servizi comuni (lavanderia, mensa, eccetera), la cui gestione sarà affidata in concessione a ditte specializzate, tali da assicurare prevalentemente una prima conveniente sistemazione per i giovani vincitori dei concorsi.

Sono stati previsti, in via normale, l'adozione di un programma di acquisti e costruzioni e, in via straordinaria e cioè in attesa che venga realizzato il programma stesso oppure limitatamente a quelle località ove non appare possibile o conveniente procedere all'acquisto o alla costruzione dei fabbricati, l'assunzione in locazione di alloggi da cedere in sub-locazione agli impiegati, stipulando apposite convenzioni con gli istituti di previdenza del Ministero del tesoro o con altri enti previdenziali. I contratti di locazione o di sub-locazione degli anzidetti alloggi saranno assoggettati alla disciplina generale prevista dalle norme vigenti.

Per disciplinare la formazione e l'attuazione del detto programma di interventi straordinari, le convenzioni da stipulare e le concessioni degli alloggi in locazione o in sub-locazione, è stata prevista un'apposita delega al Governo per l'emanazione dei conseguenti decreti delegati.

In ordine alla previsione della costruzione, con l'articolo 23 si dà la possibilità al Ministro delle finanze, allo scopo soprattutto di realizzare le opere edilizie in tempi brevi, di avvalersi dello strumento della concessione, disciplinato dalla legge 24 giugno 1929, n. 1137, in analogia a quanto già previsto da precedenti leggi per altre amministrazioni statali chiamate a risolvere problemi simili. L'affidamento in concessione viene peraltro limitato a società a prevalente partecipazione statale, anche indiretta, che

indubbiamente offrono allo Stato maggiori garanzie di pieno adempimento. Allo stesso scopo di celerità di attuazione del programma edilizio risponde la prevista deroga alla legge 8 agosto 1977, n. 584, recante « Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunità economica europea », in quanto i dubbi tuttora esistenti sulla portata e sull'ambito di applicabilità di detta legge potrebbero intralciare l'azione dell'amministrazione e, quindi, compromettere l'operatività del programma stesso. Ai fini delle costruzioni di cui trattasi viene prevista l'utilizzazione in via primaria di aree di proprietà statale e, solo in via subordinata, in caso di idoneità delle stesse aree di proprietà aliena da espropriare od acquisire in via consensuale anche mediante permuta. Per accelerare la procedura di acquisizione delle aree si richiamano, per i casi di permuta, le disposizioni del regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, alle quali viene peraltro apportata una lieve modifica, allo scopo di renderne ancora più spedita l'applicazione.

Le opere sono dichiarate di pubblica utilità ed urgenti ed indifferibili, e, per favorirne la sollecita realizzazione, viene richiamata la legge 3 gennaio 1978, n. 1, recante norme per la « Accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche ».

Considerato, infine, che spesso è ostativa alla idoneità ed alla funzionalità dei servizi la mancanza di una adeguata manutenzione dei fabbricati adibiti a sedi di uffici centrali e periferici e dei relativi servizi sociali nonché delle strutture didattiche e ricettive della Scuola centrale tributaria e che non sempre è agevole definire gli esatti confini tra manutenzione ordinaria (di competenza dell'amministrazione usuaria) e manutenzione straordinaria (di competenza del Ministero dei lavori pubblici), viene prevista all'articolo 24 l'assunzione da parte del Ministero delle finanze anche della manutenzione straordinaria degli edifici indicati nel medesimo articolo 24.

Gli articoli 25 e 26 prevedono una deroga alle norme di contabilità generale dello Sta-

to per la locazione di immobili da destinare, in sede di prima attuazione della legge di delega, ad uffici centrali e periferici e dei relativi servizi sociali e per l'acquisizione dei beni mobili necessari per l'arredamento degli uffici medesimi e delle strutture didattiche centrali e periferiche e di quelle ricettive per i discenti della Scuola centrale tributaria.

8) Il titolo V contiene le norme di previsione e di copertura della spesa.

La spesa è essenzialmente commisurata alle esigenze di ammodernamento e potenziamento dell'Amministrazione ed è, quindi, da considerare spesa d'investimento; essa è, infatti, diretta in massima parte (per circa il 75 per cento) a dotare gli uffici di sedi idonee e funzionali, in relazione alla nuova organizzazione degli stessi (articolo 21), e a realizzare un programma di investimenti in alloggi per i dipendenti in modo da favorire la mobilità del personale e la rapida soluzione del problema della casa per le famiglie degli impiegati, oggi quanto mai acuto nelle sedi più importanti (articolo 22). Un'altra cospicua parte della spesa è destinata all'ampliamento del sistema informativo e al completamento di quello in corso, nonché alla acquisizione di nuove attrezzature per gli uffici.

Si aggiungono, infine, gli oneri per il completamento dell'organico del personale in relazione alla incisiva ristrutturazione degli uffici, per gli incentivi di rendimento e per le indennità da corrispondere al personale inserito nei peculiari profili professionali e per la prima sistemazione degli impiegati in dipendenza degli inevitabili trasferimenti derivanti dalla nuova organizzazione dell'Amministrazione.

I più rilevanti impegni di spesa rientrano nella normativa di cui al titolo IV, (Norme particolari, articoli 20-26). Per il completamento e l'adeguamento dei progetti di automazione in corso di realizzazione e l'estensione dell'automazione stessa ad altri settori, si prevede una spesa valutata in lire 15 miliardi per l'anno 1981. Per l'attuazione del programma di interventi straordinari, di cui all'articolo 21, è prevista una spesa di 1.500 miliardi ripartita negli anni 1982-1988 per la

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

realizzazione di circa 40.000 locali uffici, con annesse pertinenze ed eventuali servizi sociali, laddove saranno ritenuti necessari, nonché la costruzione di 3.000 alloggi di servizio unipersonali da 25 mq. ciascuno e di 4.000 alloggi di servizio familiari di circa 90 mq. ciascuno, da realizzare nel periodo 1981-85. È appena il caso di aggiungere che l'attuazione di tale programma darà un notevole contributo alla ripresa del settore edilizio nell'attuale momento di grave crisi.

Per effetto dell'articolo 24 la manutenzione straordinaria degli immobili, indicati nel medesimo articolo, viene attribuita al Ministero delle finanze e, pertanto, dovrà essere istituito un apposito capitolo di bilancio nello stato di previsione della spesa. Si prevede che l'onere della detta spesa, a partire dall'anno 1981 ed a carattere continuativo, non potrà essere inferiore a 6 miliardi annui.

Nel periodo di prima attuazione della ristrutturazione degli uffici e in attesa della costruzione degli immobili di cui al programma di interventi straordinari, potrebbe essere necessario disporre immediatamente di edifici da assumere in locazione e da destinare alle nuove sedi; in relazione, pertanto, alla indicazione di cui all'articolo 25, occorre prevedere un aumento della dotazione dei capitoli di bilancio del Ministero delle finanze concernente i fitti passivi. L'onere previsto per tale esigenza viene determinato, per l'anno 1981, in lire 2.400 milioni.

Viene, infine, prevista una spesa, sempre per l'anno 1981, di lire 5 miliardi da destinare all'acquisto di mobili, macchine e attrezzature varie per il funzionamento dei nuovi uffici (articolo 26).

Circa l'aumento della dotazione organica del personale, prevista dall'articolo 14 in 20.000 unità, occorre ricordare che, in effetti, l'aumento sarà di 12.200 unità, in quanto 7.800 posti saranno coperti con il personale proveniente dalle gestioni della riscossione delle imposte dirette, all'atto della loro cessazione (atto Camera n. 1447, articolo 12, lettera c). Al riguardo si rileva che l'aumento di organico di cui innanzi sarà realizzato

gradatamente nel corso degli anni. Per quanto attiene all'anno 1981, è prevista l'assunzione di 1.000 unità. Tenuto conto della composizione dell'attuale organico, che è distribuito per il 25 per cento nella carriera direttiva, per il 25 per cento in quella di concetto, per il 43 per cento in quella esecutiva e per il restante 7 per cento in quella ausiliaria, l'onere per l'assunzione delle dette 1.000 unità per l'anno 1981 è stato calcolato in lire 5.850 milioni.

Altra spesa per il personale è quella prevista dall'articolo 13, secondo il quale agli impiegati con particolare profilo professionale va corrisposta un'indennità non superiore ad un quarto della retribuzione pensionabile. Considerato che l'Amministrazione finanziaria ha necessità di disporre di una ampia percentuale di personale dotato di peculiari profili professionali, si prevede che l'attribuzione di tali profili professionali possa interessare almeno il 25 per cento delle unità in organico. Anche tale adempimento potrà essere realizzato gradualmente e, considerata la previsione di conferire, nel corso dell'anno 1981, tale qualificazione a non più di 2.000 impiegati, l'onere previsto viene indicato in lire 2.600 milioni per il cennato esercizio 1981.

Per gli specifici incentivi economici al personale, il cui rendimento superi gli *standard* di esecuzione, è prevedibile che delle erogazioni, potrà, a ristrutturazione completata, beneficiare circa un terzo del personale. Tenuto conto del tempo occorrente per l'avvio della ristrutturazione degli uffici e del nuovo assetto del personale, si è stimato che gli incentivi in argomento potranno essere corrisposti, per l'anno 1981, a non più di 3.000 impiegati. L'onere relativo è calcolato in lire 2.910 milioni.

Infine, attesa la necessità di assicurare, soprattutto nei primi anni della ristrutturazione degli uffici, la massima mobilità del personale, per la corresponsione al personale trasferito da una sede all'altra di una indennità di prima sistemazione di lire 750 mila, oltre a tre mensilità dell'indennità inte-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

grativa speciale vigente al momento del trasferimento ed al trattamento di missione, nel corso dell'anno 1981, ad almeno 500 impiegati, viene prevista la spesa di lire 2.910 milioni.

Nel suo complesso il presente provvedimento comporta oneri a carico dell'anno finanziario 1981 per un totale di 92.670 milioni di lire.

L'evoluzione di tali oneri negli anni successivi ed il decollo dal 1982 delle spese previste dall'articolo 21 (acquisizione di beni immobili) fanno risultare a carico degli anni 1982 e 1983 — ai fini della loro considerazione nel bilancio pluriennale dello Stato per il triennio 1981-1983 — complessive spese, rispettivamente, per lire 251.550 milioni e lire 396.790 milioni.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DELEGA LEGISLATIVA

Art. 1.

(Delega)

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i criteri e le direttive indicati negli articoli seguenti, norme dirette a:

1) adeguare l'ordinamento degli organi e degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze al nuovo sistema tributario ed alle esigenze connesse con gli altri compiti previsti da norme dello Stato e della Comunità economica europea con speciale riferimento all'attività doganale;

2) conformare la disciplina dello stato giuridico e dei ruoli del personale dipendente dal Ministero delle finanze al nuovo ordinamento degli organi e degli uffici, di cui al precedente n. 1), in armonia con la legge 11 luglio 1980, n. 312;

3) semplificare e razionalizzare le procedure amministrative e completare l'automazione dei servizi riguardanti l'attività del Ministero delle finanze.

Art. 2.

(Decreti delegati)

I decreti, di cui all'articolo precedente, sono emanati, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere della commissione prevista dal primo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825.

Se la commissione, di cui al comma precedente, non esprime il parere nel termine di quarantacinque giorni dalla data dell'invio degli schemi di decreto, il Governo provvede egualmente, dandone comunicazione al Parlamento.

L'entrata in vigore dei decreti delegati o di singole norme degli stessi può essere stabilita con decorrenza non superiore a un anno dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica per quanto concerne gli organi centrali di cui ai successivi articoli 5 e 6 e l'unificazione dei ruoli di cui al successivo titolo III, a diciotto mesi per quanto concerne le direzioni regionali di finanza di cui al successivo articolo 8, a tre anni per quanto concerne l'unificazione degli uffici tributari e delle attività di accertamento e a cinque anni per quanto concerne la completa attuazione di ogni altra disposizione prevista dalla presente legge.

Art. 3.

(Integrazione e correzione dei decreti delegati)

Entro cinque anni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 1 potranno essere emanate, di norma una volta l'anno, con decreti aventi valore di legge ordinaria e con le modalità di cui all'articolo 2, disposizioni integrative e correttive dei decreti delegati nel rispetto dei criteri e delle direttive indicati negli articoli seguenti.

La disciplina di taluno degli organi od uffici, di cui al numero 1 dell'articolo 1, può essere prevista come sperimentale per un biennio anche con limitazioni territoriali. Scaduto il biennio di sperimentazione e valutati i risultati della stessa, con decreto emanato ai sensi del comma precedente sarà disposta la definitiva applicazione della disciplina prevista o vi saranno apportate le opportune modifiche.

In mancanza dell'emanazione dell'anzidetto decreto la sperimentazione cessa a tutti gli effetti.

TITOLO II

ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Art. 4.

(Decentramento amministrativo)

L'ordinamento degli organi e degli uffici centrali e periferici deve essere stabilito sulla base del maggiore decentramento possibile delle attribuzioni e delle competenze amministrative, salva la previsione dei controlli ritenuti necessari sugli uffici periferici da parte degli organi sopraordinati.

Tutte le funzioni amministrative dell'Amministrazione finanziaria, ad eccezione di quelle che investono questioni di interesse generale o che comportano rilevanti impegni di spesa, devono essere attribuite agli uffici periferici con i necessari poteri di decisione.

Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, devono essere specificati i casi in cui gli organi sopraordinati possono esercitare il controllo in forma sostitutiva.

Devono essere disciplinate la soppressione e la conseguente graduale chiusura di tutti gli organi ed uffici non previsti dalla presente legge e dai decreti di cui all'articolo 2, in corrispondenza all'istituzione degli organi ed uffici dagli stessi previsti, ai quali vengono attribuite le funzioni da essi svolte, coordinandole con l'ordinamento vigente di tutti gli altri organi ed uffici periferici dello Stato, nonchè di quelli delle regioni e degli altri enti locali territoriali.

Art. 5.

(Segretario generale)

Deve essere previsto il segretario generale, alle dirette dipendenze del Ministro, col quale collabora al coordinamento dell'attività dei vari servizi dell'amministrazione centrale e di questi con il Comando

generale della guardia di finanza, per quanto attiene l'attività tributaria, e con l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e con il compito di vigilare sull'efficienza ed il rendimento dei singoli servizi centrali e periferici e di provvedere alla gestione dei servizi indivisibili, nonchè alla disciplina della loro utilizzazione da parte delle direzioni generali.

L'incarico di segretario generale è conferito, di norma, a un dirigente generale del Ministero delle finanze oppure a dipendenti dello Stato non appartenenti all'Amministrazione finanziaria e aventi funzioni o qualifiche equipollenti o superiori da collocare fuori ruolo, nonchè ad estranei all'Amministrazione dello Stato, qualora agli stessi sia notoriamente riconosciuta una specifica competenza nelle materie economiche e finanziarie. L'incarico è revocabile con le stesse modalità con le quali è stato conferito.

Nell'ambito dell'ufficio del segretario generale devono essere istituiti quali servizi indivisibili:

a) il servizio per gli studi di politica tributaria e per l'analisi fiscale, diretti anche alla programmazione sistematica dell'attività antievasione;

b) il servizio per la programmazione e il coordinamento delle attività di informatica e per la vigilanza sulla loro attuazione;

c) il servizio per l'utilizzazione degli indicatori di produttività (*standard* lavorativi) ai fini della migliore utilizzazione degli uffici centrali e periferici;

d) il servizio per la programmazione e il controllo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

e) il servizio per la formazione e il perfezionamento professionale del personale e la Scuola centrale tributaria;

f) il servizio per lo sviluppo della coscienza civile e l'informazione del contribuente.

Deve essere istituito l'ufficio legislativo posto alle dirette dipendenze del Ministro e coordinato con l'ufficio del segretario generale.

Quando l'incarico non sia conferito ad estranei al Ministero delle finanze o non sia previsto diversamente dalla legge, ai servizi di cui al terzo comma e all'ufficio legislativo sono preposti, di norma, impiegati del Ministero medesimo con qualifiche di dirigente superiore o di primo dirigente e rispettivamente di dirigente generale.

Nell'ambito dell'ufficio del segretario generale deve essere collocato il servizio centrale degli ispettori tributari, istituito con la legge 24 aprile 1980, n. 146; possono essere emanate norme complementari ed integrative in merito alle competenze e agli organi del servizio stesso, allo stato giuridico degli ispettori tributari e al personale di collaborazione.

Nell'ambito dell'ufficio del segretario generale deve essere istituita una sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato, la quale eserciterà direttamente e senza limiti di valore per gli impegni di spesa le competenze dello stesso, secondo le indicazioni del Ministro delle finanze, in materia di acquisizione, conservazione e distribuzione della carta bianca e da lettere, degli stampati, dei moduli, dei beni mobili e di tutti i mezzi tecnici, strumentali e pubblicitari, nonché di quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici centrali e periferici utilizzando lo stanziamento di spesa iscritto in apposito capitolo del bilancio del Ministero del tesoro. Sarà prevista la possibilità di avvalersi direttamente anche di fornitori diversi dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, nei casi di urgenza accertati con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Provveditorato generale dello Stato, per l'acquisizione della carta bianca e da lettere, degli stampati, dei moduli e dei raccoglitori di archivio, in deroga all'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140.

Il servizio stampa per la documentazione e l'informazione giornalistica e radio-televisiva è posto alle dirette dipendenze del Ministro.

Restano salve le disposizioni attualmente vigenti relative al gabinetto del Ministro e alle segreterie particolari del Ministro e dei Sottosegretari di Stato.

Art. 6.

(Direzioni generali)

L'Amministrazione centrale deve essere suddivisa in direzioni generali, tali da raggruppare presso ciascuna di esse funzioni omogenee attualmente ripartite fra organi similari diversi, secondo i seguenti criteri:

a) servizi inerenti alle imposte sul reddito, all'imposta sul valore aggiunto, alle tasse e alle imposte indirette sugli affari, ai tributi locali e alle entrate speciali;

b) servizi inerenti ai diritti doganali e alle imposte di fabbricazione e sui consumi;

c) servizi inerenti al catasto, alla consulenza tecnica, alla conservazione dei registri immobiliari e alla valutazione della proprietà immobiliare;

d) servizi inerenti all'amministrazione dei beni del demanio e dei beni patrimoniali dello Stato;

e) servizi inerenti all'amministrazione del personale e agli affari generali.

Nell'ambito delle materie ad esse attribuite e salvo il coordinamento di carattere generale spettante al segretario generale, le direzioni generali devono avere altresì competenza relativamente:

a) ai servizi per l'attuazione e la gestione delle attività d'informatica;

b) alle relazioni internazionali;

c) alle attività di studio, programmazione e controllo sui risultati dell'azione amministrativa;

d) ai servizi del contenzioso.

Alle direzioni generali devono essere attribuite, nell'ambito delle rispettive competenze, funzioni di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività degli organi periferici oltre ad eventuali funzioni operative in specifici settori.

Le direzioni generali risultanti dal raggruppamento previsto dal primo comma possono essere articolate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, in direzioni centrali

comprendenti ciascuna servizi unitari od omogenei o connessi tra loro. Le direzioni centrali, in numero non superiore ad otto, devono essere suddivise con decreto del Ministro delle finanze in divisioni.

Deve essere disciplinata, prevedendosi l'impiego di sistemi automatizzati, la gestione del gioco del lotto, che potrà essere data in concessione, salvi la vigilanza e il controllo del Ministero delle finanze, o affidata all'Azienda autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 7.

(Scuola centrale tributaria)

Devono essere emanate norme per il riordinamento ed il potenziamento della Scuola centrale tributaria prevedendo fra l'altro:

- a) la possibilità di istituire sedi decentrate;
- b) l'istituzione di un convitto interno per gli impiegati partecipanti ai corsi;
- c) il collegamento della Scuola centrale tributaria e delle sue sedi decentrate con i servizi per l'istruzione professionale del personale.

Il direttore della Scuola centrale tributaria è scelto fra i professori ordinari delle università, i magistrati ordinari o amministrativi e avvocati dello Stato con qualifica non inferiore a magistrato di cassazione o equiparata o tra gli impiegati del Ministero delle finanze con qualifica di dirigente generale di livello C.

Art. 8.

(Direzioni regionali di finanza)

Deve essere istituita, di norma, in ogni capoluogo di regione, una direzione regionale di finanza, alla quale devono essere attribuite, oltre a specifiche funzioni operative, funzioni decentrate di programmazione, di coordinamento e di indirizzo dell'attività svolta da tutti i dipendenti uffici finanziari compresi nel territorio della regione, nonché di coordinamento dell'attività degli uffici stessi con i servizi operativi del

Corpo della guardia di finanza anche al fine di evitare duplicazione di funzioni.

Potrà essere stabilito che la circoscrizione di una direzione regionale sia estesa ad altra regione al fine di ripartire i servizi in tutto o in parte su basi territoriali il più possibile omogenee.

La direzione regionale di finanza deve costituire l'organo di collegamento di tutti gli uffici finanziari sottordinati con l'Amministrazione centrale e deve essere suddivisa, con decreto del Ministro delle finanze, in servizi corrispondenti di regola per numero e competenze alle direzioni generali.

Deve essere istituito, alle dipendenze del direttore regionale, un servizio ispettivo con i seguenti compiti:

a) effettuare verifiche e controlli, direttamente o su richiesta del servizio centrale degli ispettori tributari, su tutti gli uffici finanziari periferici dipendenti;

b) effettuare verifiche e controlli, anche su richiesta del servizio centrale degli ispettori tributari, nei confronti dei contribuenti al fine di reprimere le violazioni delle leggi finanziarie e di fornire agli uffici competenti elementi utili all'accertamento dei tributi;

c) effettuare verifiche e controlli sulla movimentazione delle merci da e per l'estero, sulla produzione di beni sottoposti a sovrimposta di confine e ad imposta sui consumi, sulla erogazione dei fondi della Comunità economica europea.

Devono essere istituiti nell'ambito della direzione regionale un servizio per l'istruzione professionale del personale, un servizio di economato, nonchè un servizio contabile con le attribuzioni di cui all'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

Devono essere, altresì, attribuite alla direzione regionale di finanza le competenze attualmente esercitate dalle intendenze di finanza in base alla legge 7 gennaio 1929, n. 4, nonchè quelle esercitate in materia di ricorsi amministrativi e di definizione in via amministrativa di contesti relativi a reati punibili con la sola multa.

Le competenze attualmente assegnate alle intendenze di finanza in materia di gestione di affari generali devono essere attribuite alle direzioni regionali di finanza o agli uffici periferici di cui all'articolo 9.

Art. 9.

(Uffici periferici)

Gli uffici periferici, da porre alle dipendenze della direzione regionale di finanza nella cui circoscrizione ciascuno ha sede e da ordinare con l'osservanza dei criteri sotto indicati, si devono distinguere in:

a) uffici tributari da istituire in numero non superiore agli attuali uffici distrettuali delle imposte dirette in ciascuno dei distretti nei quali deve essere suddiviso il territorio nazionale in relazione al numero dei contribuenti, al gettito dei tributi amministrati ed agli insediamenti economico-produttivi rispetto ai quali essi devono operare; deve essere previsto che ogni comune sia compreso in un solo distretto, il cui ufficio tributario potrà eventualmente essere suddiviso in più servizi territoriali; gli uffici tributari devono esercitare le funzioni attualmente attribuite agli uffici distrettuali delle imposte dirette, agli uffici del registro ed agli uffici imposta sul valore aggiunto, nonché alle intendenze di finanza in materia di imposte dirette, tasse ed imposte indirette sugli affari, escluse le competenze attribuite alle direzioni regionali di finanza ed ai centri di servizio; nell'esercizio delle anzidette funzioni loro attribuite gli uffici tributari devono svolgere ogni attività operativa diretta all'accertamento dei tributi ed alla riscossione diretta e coattiva di tutte le entrate erariali; l'unificazione dei servizi negli uffici tributari deve essere prevista in modo da consentire di realizzare gradualmente l'unicità dell'attività operativa di accertamento nei confronti del singolo contribuente e la sostituzione delle gestioni esattoriali; all'ufficio tributario con sede nel capoluogo di provincia, oltre le funzioni sopraindicate, devono essere attribuite le funzioni di difesa e rappresentanza

dell'Amministrazione finanziaria innanzi alle commissioni tributarie anche per tutti gli altri uffici tributari della provincia e tutte le funzioni attualmente svolte dalle intendenze di finanza e non attribuite ad organi e uffici diversi;

b) centri di servizio, ai quali devono essere attribuiti i compiti previsti dalla legge 24 aprile 1980, n. 146, da estendere anche all'imposta sul valore aggiunto, nonchè gli adempimenti attualmente spettanti allo schedario generale dei titoli azionari; detti centri cureranno, altresì, la ricezione e la elaborazione delle comunicazioni all'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e successive modificazioni; i centri collaboreranno altresì con gli uffici tributari di cui alla precedente lettera a) negli accertamenti resi necessari dai risultati di controlli automatizzati; i centri potranno, infine, provvedere all'elaborazione di dati ed alla gestione decentrata di archivi magnetici riguardanti operazioni dei centri medesimi e degli uffici tributari;

c) uffici tecnici erariali, ufficio per il calcolo delle aree del nuovo catasto e conservatorie dei registri immobiliari con le attuali rispettive circoscrizioni territoriali, attribuzioni e competenze, salve le modifiche necessarie ad eventuali riduzioni del numero delle conservatorie dei registri immobiliari;

d) circoscrizioni doganali, dogane, uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e laboratori chimici delle dogane e imposte indirette con le attuali attribuzioni e competenze specifiche previste dalle leggi doganali vigenti; le circoscrizioni doganali e gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione potranno essere riordinati anche territorialmente e devono inoltre esercitare le funzioni attualmente spettanti alle intendenze di finanza in materia di imposte doganali, di imposte di fabbricazione e sui consumi, escluse le competenze attribuite alle direzioni regionali di finanza; dovranno essere previsti, in relazione all'evoluzione

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che potranno subire le imposte di fabbricazione, la soppressione degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione ed il trasferimento dei relativi servizi agli uffici doganali; le dipendenze gerarchica e funzionale nell'ambito delle circoscrizioni doganali saranno definite unitamente ai rapporti con gli altri organi ed uffici periferici.

Il deposito generale dei valori bollati, che dipenderà dalla direzione regionale di finanza del Lazio e i depositi compartimentali dei valori bollati, che dipenderanno dalle direzioni regionali nella cui circoscrizione territoriale sono ubicati, conserveranno le loro attribuzioni e competenze.

Art. 10.

(Comitato tributario regionale)

Deve essere istituito, per ogni direzione regionale di finanza, con decreto del Ministro delle finanze, un comitato tributario regionale per concorrere in via consultiva:

a) ad analizzare le strutture economiche della regione per determinare ed aggiornare indici e dati obiettivi di capacità contributiva, tenendo conto dell'entità degli scambi anche in rapporto ai flussi di importazione ed esportazione;

b) ad analizzare i risultati settoriali e complessivi dei gettiti delle imposte anche per individuare le aree di evasione fiscale;

c) ad indicare linee di programmazione per l'attività di accertamento tributario.

La direzione regionale di finanza trasmette i risultati dell'attività e le proposte del comitato tributario regionale con le proprie osservazioni al Ministero delle finanze nonchè, per l'esercizio delle sue funzioni, al commissario del Governo.

Il comitato tributario regionale deve essere composto da non più di trenta membri, designati per la metà dall'Amministrazione finanziaria e l'altra metà dalla regione, dalle province, dai comuni, dalle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato e dalle confederazioni nazionali di sindacati dei lavoratori.

Devono far parte del comitato tributario regionale, oltre i membri di cui al comma precedente, il direttore regionale di finanza e un comandante di nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza operante nella regione.

I membri designati dall'Amministrazione finanziaria devono essere scelti fra i dirigenti degli uffici periferici della regione con prevalenza dei dirigenti degli uffici tributari.

Il comitato tributario regionale è presieduto dal direttore regionale di finanza.

Il segretario e gli addetti alla segreteria devono essere impiegati dell'Amministrazione finanziaria.

Deve essere previsto che, per l'assolvimento dei propri compiti, il comitato tributario regionale possa richiedere informazioni, dati, notizie agli uffici dell'Amministrazione dello Stato, della regione, delle province e dei comuni.

TITOLO III

RIORDINAMENTO DELLO STATO GIURIDICO E DEI RUOLI DEL PERSONALE

Art. 11.

(Ruolo unico delle qualifiche dirigenziali)

Deve essere istituito un ruolo unico per tutte le qualifiche dirigenziali, sia amministrative che tecniche, del Ministero delle finanze, la cui dotazione organica deve essere adeguata alle necessità dei nuovi uffici, secondo la disciplina risultante dalla applicazione delle norme della presente legge. Conseguentemente devono essere sostituiti i quadri dalla lettera A alla lettera M, e loro successive variazioni, della tabella VI, allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Il segretario generale ed i direttori generali possono avere la qualifica di dirigente generale di livello B; gli impiegati preposti alle direzioni centrali e alle direzioni regionali o destinati alle funzioni di consigliere

ministeriale per non più di due posti presso l'ufficio del segretario generale possono avere la qualifica di dirigente generale di livello C o equiparata.

Nell'ambito della dotazione organica, di cui al primo comma, deve essere prevista una specifica riserva di posti per il personale tecnico.

È prorogata fino al 31 dicembre 1985, per gli impiegati direttivi dell'Amministrazione finanziaria inquadrati nelle qualifiche ad esaurimento alla data del 1° gennaio 1980, la riserva prevista dal terzo comma dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 12.

(Qualifiche ad esaurimento)

I posti di ispettore generale e di direttore di divisione, conservati ad esaurimento nei vari ruoli della carriera direttiva del Ministero delle finanze e non ancora riassorbiti alla data di entrata in vigore dei decreti di attuazione della presente legge, devono essere rispettivamente unificati e le promozioni alle relative qualifiche sono regolate dalle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Al personale di cui al precedente comma, che attraverso un rigoroso accertamento risulti in possesso dei necessari requisiti di preparazione professionale e culturale, possono essere attribuite funzioni corrispondenti alle peculiari qualificazioni professionali ed il relativo trattamento economico indicati al terzo comma del successivo articolo 13.

Art. 13.

(Ordinamento del personale non dirigente)

Al personale del Ministero delle finanze, non contemplato negli articoli 10 e 11, si applicano le disposizioni di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato.

Devono essere istituiti, in considerazione della specificità di talune funzioni esplicate dal Ministero delle finanze, richiedenti una particolare specializzazione professionale e tecnica, peculiari profili professionali amministrativi e tecnici, tra i quali quelli di accertatori (per casi più semplici, verificatori e ispettori), incaricati del contenzioso, ufficiali della riscossione coattiva, tecnici del catasto e dei servizi tecnici erariali, operatori doganali.

Devono essere previsti, per il personale inserito nei peculiari profili professionali, trattamenti retributivi differenziati da conseguirsi mediante particolari progressioni economiche e l'attribuzione di specifiche indennità commisurate alla produttività ed alla qualità del lavoro svolto e non superiori al venticinque per cento della retribuzione pensionabile. Le anzidette indennità non devono essere corrisposte qualora il dipendente, per qualsiasi ragione, non svolga i compiti previsti dalla peculiare specializzazione professionale.

La identificazione dei profili professionali, compresi quelli di cui al secondo comma, deve essere effettuata al fine di realizzare l'unificazione del personale appartenente agli attuali distinti ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria e di assicurare la necessaria mobilità tra i diversi settori di attività della medesima.

Art. 14.

(Dotazione organica)

La dotazione organica cumulativa delle qualifiche funzionali deve essere stabilita in relazione alla consistenza organica dei ruoli soppressi aumentata del numero dei posti necessari alla sistemazione dei personali di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, nonchè alle esigenze di personale connesse al nuovo ordinamento di cui al titolo II.

L'aumento della dotazione organica cumulativa del personale del Ministero delle finanze non deve eccedere le ventimila unità.

Art. 15.

(Organici degli uffici)

In relazione alle effettive necessità funzionali ed in base alle dotazioni di personale dirigente e non dirigente di cui ai precedenti articoli 11, 12 e 13, deve essere determinato con decreto del Ministro delle finanze l'organico di ciascuna direzione generale e di ciascun ufficio periferico, con analitica indicazione delle specifiche qualificazioni professionali di ciascuna unità e con particolare riguardo agli impiegati forniti di peculiari profili professionali di cui al secondo comma dell'articolo 13, ai quali devono essere vietati il trasferimento o l'assegnazione in uffici in cui non risulti disponibile il relativo posto.

Art. 16.

(Inquadramento ed accesso del personale nei profili professionali peculiari)

L'inquadramento nei peculiari profili professionali, di cui al secondo comma dell'articolo 13, deve essere subordinato ad un rigoroso accertamento del possesso dei necessari requisiti di preparazione culturale e professionale e alla dichiarata disponibilità a prestare servizio presso gli uffici nei quali sia utilizzabile, per vacanza di posti, la specifica qualificazione professionale.

Devono essere emanate norme per consentire ai dipendenti del Ministero delle finanze di transitare nei livelli di più spiccata professionalità mediante specifiche prove selettive a contenuto tecnico-pratico ovvero attraverso la partecipazione a corsi di qualificazione professionale con prove selettive finali.

Per l'accesso ai profili professionali peculiari, devono essere previste anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312, norme per disciplinare i requisiti per l'ammissione alle prove stesse, lo svolgimento dei concorsi, la nomina e la composizione delle commissioni esaminatrici e quanto occorra in materia di concorsi.

La competenza a bandire e ad espletare i detti concorsi deve essere attribuita al Ministro delle finanze.

Art. 17.

(Sedi di servizio, orario di lavoro e incentivi economici)

Devono rimanere fermi gli attuali obblighi di permanenza negli uffici di una determinata regione uniformando i relativi termini a quanto disposto dall'articolo 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Per la destinazione agli uffici centrali deve costituire titolo di preferenza, nei limiti delle esigenze derivanti dal nuovo ordinamento degli organi e degli uffici, la provenienza da uno dei soppressi ruoli centrali.

Deve essere prevista la possibilità di adottare, per l'espletamento di particolari servizi, orari giornalieri di lavoro diversificati da quello normale anche attraverso l'adozione di più turni giornalieri di servizio.

Deve essere, inoltre, prevista per il personale di tutte le qualifiche la possibilità di particolari incentivi economici in relazione al rendimento misurato sulla base di indicatori di produttività (*standards* lavorativi), definiti ai sensi dell'articolo 22 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e tenendo conto di particolari difficoltà e disagi oggettivi delle prestazioni lavorative.

Art. 18.

(Amministrazione del personale)

Deve essere attribuita alla direzione generale degli affari generali e del personale la competenza relativa alle assunzioni, allo svolgimento ed alle cessazioni del rapporto di impiego, alla destinazione ed ai trasferimenti di ciascun impiegato alle singole direzioni generali e alle direzioni regionali di finanza e ad ogni altro provvedimento concernente lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza di tutto il personale del Ministero delle finanze salvo quanto previsto nei commi seguenti.

Alle direzioni regionali di finanza deve essere attribuita la competenza relativa alla destinazione, ai trasferimenti, alle temporanee assegnazioni del personale agli uffici dipendenti nonchè alla emanazione di provvedimenti specificamente indicati concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico e di quiescenza.

Deve essere previsto che la direzione generale degli affari generali e del personale eserciti le attribuzioni in materia di prima destinazione e di trasferimenti, sentite le altre direzioni generali in base alle rispettive competenze, secondo programmi coordinati dal segretario generale.

Art. 19.

(Trattamento economico di prima sistemazione e di trasferimento)

Per il personale civile appartenente ai ruoli del Ministero delle finanze, trasferito, per motivate esigenze di servizio, ad altra sede, la misura dell'indennità di prima sistemazione è elevata a lire 750.000, oltre a tre mensilità dell'indennità integrativa speciale vigente al momento del trasferimento.

Il trattamento previsto dal primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, e dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417, cessa, nei confronti del personale di cui al comma precedente, dopo i primi 360 giorni di missione continuativa nella medesima località.

TITOLO IV

NORME PARTICOLARI

Art. 20.

(Sistema informativo)

Tutte le attività concernenti l'esercizio delle funzioni attribuite agli organi ed agli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria devono essere disciplina-

te, secondo criteri di razionalità e semplificazione, in maniera da consentire in quanto possibile il loro svolgimento in forma automatizzata.

La disciplina, di cui al comma precedente, deve riguardare, tra l'altro, i servizi inerenti in particolare:

- a) ai centri di servizio;
- b) alle conservatorie dei registri immobiliari;
- c) al contenzioso tributario e al massimario tributario;
- d) all'assunzione, all'amministrazione e alla gestione del personale;
- e) alla riscossione dei tributi e di ogni altra entrata erariale;
- f) al catasto edilizio urbano ed al catasto terreni;
- g) al demanio dello Stato.

Per l'attuazione di quanto disposto dai commi precedenti nonchè per il completamento e l'adeguamento dei progetti di automazione in corso di realizzazione, potranno essere stipulate una o più convenzioni concernenti l'affidamento ad una società specializzata, a totale partecipazione statale anche indiretta, secondo i criteri ed in conformità degli obiettivi fissati dalla Amministrazione finanziaria e sotto la vigilanza degli organi competenti della stessa, dei seguenti compiti:

- a) acquisizione delle apparecchiature e degli impianti necessari al funzionamento del sistema informativo;
- b) analisi e progettazione delle procedure d'automazione, nonchè realizzazione dei relativi programmi elaborativi;
- c) gestione operativa dei centri di elaborazione dati e manutenzione dei programmi elaborativi;
- d) addestramento del personale, che l'Amministrazione finanziaria renderà disponibile, e suo graduale subentro al personale della società nei compiti di cui alle precedenti lettere entro il termine di scadenza di ciascuna convenzione.

Non potranno formare oggetto delle convenzioni i compiti che già attualmente vengono svolti direttamente dal personale dell'Amministrazione finanziaria.

Le convenzioni verranno stipulate anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio. Analoga deroga sarà consentita anche relativamente alle spese occorrenti per l'espletamento dei compiti indicati nel comma precedente.

Con decreto del Ministro delle finanze verranno stabilite le misure necessarie per la tutela del segreto d'ufficio da parte del personale della società affidataria.

Art. 21.

(Programma di interventi straordinari per l'acquisizione di beni immobili)

Il Ministro delle finanze, al fine di dotare di sedi idonee e funzionali gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria e gli occorrenti servizi sociali nonché le strutture didattiche centrali e periferiche e quelle ricettive per i discenti della Scuola centrale tributaria, è autorizzato a predisporre ed attuare nel settennio 1982-1988 un programma straordinario di acquisti e costruzioni di immobili nonché di ammodernamento di edifici demaniali, coordinato con il programma generale di acquisti e costruzioni di immobili per uffici predisposto dal Ministero del tesoro.

Nell'anzidetto programma straordinario deve essere prevista anche la possibilità di acquisire aree da adibire a spazi doganali.

Il programma di cui al comma precedente, predisposto su base regionale, è approvato, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le variazioni del programma devono essere adottate con le stesse modalità.

Art. 22.

(Programma di interventi straordinari per assicurare la disponibilità di alloggi al personale dell'Amministrazione finanziaria)

Il Ministro delle finanze, al fine di assicurare la funzionalità degli uffici finanziari centrali e periferici anche mediante la mobilità del personale, è autorizzato a predisporre ed attuare, entro il quinquennio successivo all'entrata in vigore della presente legge e per località sedi dei suddetti uffici, un programma di acquisti e di costruzioni di fabbricati di tipo economico da destinare ad uso esclusivo di alloggi di servizio da concedere in locazione per gli impiegati civili dell'Amministrazione finanziaria.

Il Ministro delle finanze, per le località sedi di uffici finanziari nelle quali non sia possibile o opportuno acquistare e costruire i fabbricati e comunque fino a quando nelle altre località non sia attuato il programma di cui al comma precedente, è autorizzato a stipulare con gli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro o con altri enti di previdenza convenzioni per la locazione di fabbricati di proprietà degli stessi da concedere in sublocazione agli impiegati civili dell'Amministrazione finanziaria.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria e con le modalità previste dal primo e dal secondo comma dell'articolo 2, norme intese a disciplinare la formazione ed attuazione del programma, di cui al primo comma, le convenzioni, di cui al secondo comma, la concessione degli alloggi in locazione o sublocazione.

Il Governo della Repubblica eserciterà la delega, di cui al comma precedente, attenendosi ai seguenti principi direttivi:

1) il programma di acquisti e di costruzioni dovrà basarsi sulle esigenze dei singoli uffici tenuto conto della difficoltà di

reperimento di alloggi e di destinazione di personale a domanda;

2) il programma potrà prevedere l'acquisto e la costruzione di fabbricati destinati ad alloggi sia familiari sia per persone singole con servizi comuni, ai quali deve essere estesa la disposizione dell'articolo 26;

3) saranno previsti i modi di amministrazione degli immobili e di prestazione dei servizi comuni;

4) sarà prevista la deroga a norme di legge limitative della disponibilità degli alloggi di proprietà degli Istituti di previdenza;

5) saranno stabiliti i criteri per le assegnazioni degli alloggi in locazione o sublocazione;

6) i contratti di locazione e sublocazione saranno assoggettati alla disciplina generale prevista dalle norme vigenti, comprese quelle relative all'equo canone, salve le deroghe stabilite dalle norme delegate;

7) saranno disciplinate la cessazione dell'assegnazione e la conseguente risoluzione dei contratti, in relazione alla cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, dell'assegnatario o di un suo trasferimento ad altra sede di servizio.

Art. 23.

(Localizzazione e costruzione di beni immobili)

Alla localizzazione degli insediamenti necessari per l'attuazione del programma di cui ai precedenti articoli 21 e 22 provvede il Ministero delle finanze ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

La costruzione degli immobili di cui agli articoli 21 e 22 può essere affidata, anche in deroga alle norme vigenti, in concessione a società con prevalente partecipazione statale anche indiretta. Non si applica la disciplina prevista dalla legge 8 agosto 1977, n. 584, anche quando la esecuzione delle opere venga affidata in concessione di sola costruzione.

Devono essere utilizzate, ove possibile, aree di proprietà statale o, in mancanza, acquisite mediante espropriazione per pubblica utilità ovvero a mezzo di permuta o di compravendita. Ai fini della permuta si applicano le disposizioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito in legge dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, anche nei casi in cui le aree offerte in permuta allo Stato siano di maggiore valore.

L'approvazione del progetto delle opere, di cui ai commi precedenti, equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i lavori relativi sono dichiarati urgenti ed indifferibili, anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Le disposizioni, di cui ai precedenti commi, si applicano, anche in caso di ammodernamento e ristrutturazione degli edifici demaniali destinati o da destinare a sede degli uffici del Ministero delle finanze.

Art. 24.

(Manutenzione straordinaria degli immobili)

Alla manutenzione straordinaria degli edifici adibiti a sedi dei propri uffici centrali e periferici e dei relativi servizi sociali, ad alloggi per il personale e a sedi delle strutture didattiche centrali e periferiche nonché di quelle ricettive per i discenti della Scuola centrale tributaria, provvede il Ministero delle finanze e l'onere di spesa relativo viene iscritto su apposito capitolo istituito nello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero.

Il Ministro delle finanze può delegare ai titolari degli uffici la facoltà di assumere impegni sul sopraindicato capitolo di bilancio, nei limiti e con le modalità stabilite con proprio decreto.

Art. 25.

(Locazione di beni immobili)

Nella prima attuazione della presente legge le spese per la locazione degli immobili da destinare a sedi di uffici centrali e periferici

e dei relativi servizi sociali potranno essere effettuate anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio.

Art. 26.

(Acquisizione di beni mobili)

La sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato presso il Ministero delle finanze può effettuare anche in economia e in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato e dell'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio, le spese relative all'acquisizione di beni mobili, di arredi e di tutti i mezzi tecnici e strumentali necessari al primo impianto degli uffici centrali e periferici, degli occorrenti servizi sociali e delle strutture didattiche centrali e periferiche e di quelle ricettive per i discenti della Scuola centrale tributaria.

Devono essere in particolare potenziate le attrezzature delle sedi degli uffici doganali, dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette e degli uffici delle imposte di fabbricazione.

TITOLO V

NORME FINALI

Art. 27.

(Impegni di spesa)

Ai fini dell'attuazione della delega prevista nei precedenti articoli, per quanto attiene alle materie relative alla disciplina giuridica ed economica del personale, è autorizzata per il triennio 1981-1983 la spesa complessiva di lire 130 miliardi.

Per sopperire agli oneri relativi al completamento ed adeguamento del sistema informativo di cui al precedente articolo 20, nonché a quelli concernenti la manutenzione straordinaria degli immobili di cui al precedente articolo 24 ed a quelli relativi a locazione di beni immobili di cui al precedente

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

articolo 25, è autorizzata per il triennio 1981-1983 la spesa complessiva di lire 120.800 milioni.

Per la realizzazione del programma di interventi straordinari di cui al precedente articolo 21, il Ministro delle finanze è autorizzato ad assumere impegni fino alla concorrenza di lire 1.500 miliardi, fermo restando che i pagamenti non possono superare i limiti degli stanziamenti iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze in ragione di:

- 75 miliardi per il 1982;
- 150 miliardi per il 1983;
- 300 miliardi per il 1984;
- 300 miliardi per il 1985;
- 300 miliardi per il 1986;
- 225 miliardi per il 1987;
- 150 miliardi per il 1988.

Per la realizzazione del programma di interventi straordinari di cui al precedente articolo 22, il Ministro delle finanze è autorizzato ad assumere impegni fino alla concorrenza di lire 350 miliardi, fermo restando che i pagamenti non possono superare i limiti degli stanziamenti iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze in ragione di:

- 50 miliardi per il 1981;
- 100 miliardi per il 1982;
- 100 miliardi per il 1983;
- 75 miliardi per il 1984;
- 25 miliardi per il 1985.

La ripartizione degli stanziamenti di cui ai commi precedenti potrà essere modificata in relazione all'effettivo fabbisogno connesso allo stato di progressione dei lavori, con apposita norma da inserire annualmente nella legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato.

Per l'acquisizione dei beni mobili di cui all'articolo 26 per ciascuno dei sette esercizi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge è autorizzato lo stanziamento di cinque miliardi di lire da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Art. 28.

(Onere finanziario)

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1981 in complessive lire 92.670 milioni, si provvede, quanto a lire 42.670 milioni e quanto a lire 50.000 milioni, mediante corrispondenti riduzioni, rispettivamente, degli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 6856 e n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.